

**COMUNE DI SALA BOLOGNESE**  
Provincia di Bologna  
P.zza Marconi n. 1 – 40010 SALA BOLOGNESE  
Tel. 051/6822511 – Fax 051/829182 – C.F. 80014630372 – P. IVA 00702211202

---

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO  
DI SALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SALA  
BOLOGNESE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 80/C.C. DEL 27.10.2005**

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GG. DAL 24.11.2005 AL 9.12.2005**

**RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GG. DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_**

# Regolamento per la concessione in uso di sale di proprietà del Comune di Sala Bolognese

## **Articolo 1 (Oggetto del regolamento)**

1. Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso di sale di proprietà comunale.

## **Articolo 2 (Attribuzioni agli organi)**

1. Le sale oggetto del presente regolamento sono le seguenti:

- a) sala incontri
- b) saletta riunioni casa della cultura
- c) centro anziani 'il Canton'
- d) casa Largaiolli (per la quale rimangono in vigore i criteri approvati con atto GC 57/2005)
- e) Ecomuseo 'il Dosolo'
- f) sala consiliare
- g) sala giunta

2. Competente al rilascio delle concessioni in uso delle Sale di proprietà del Comune sarà l'Area Servizi alla Persona per le sale comprese dalla lettera a) alla lettera e), per le rimanenti l'Area Amministrativa.

## **Articolo 3 (Utilizzo delle sale)**

1. L'utilizzo della sale è riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni di carattere istituzionale promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale.

2. Qualora ve ne sia la disponibilità le sale possono essere concesse a pagamento a soggetti, enti o associazioni che ne facciano richiesta in occasione di eventi a carattere storico, culturale, sociale e morale di particolare rilevanza cittadina, in conformità a quanto disposto dai successivi articoli del presente regolamento.

## **Articolo 4 (Utilizzo delle sale in campagna elettorale)**

1. Durante la campagna elettorale la concessione di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

## **Articolo 5 (Tariffe)**

1. Le tariffe per la concessione in uso delle sale sono determinate dal Consiglio comunale e successivamente possono essere modificate dalla Giunta Comunale
2. Annualmente le tariffe possono essere adeguate in sede di approvazione del bilancio di previsione, anche sulla base della determinazione dei costi effettuata dai servizi competenti
3. Nelle tariffe sono comprese le spese per le utenze anche differenziate in ragione dell'utilizzo o meno dell'impianto di riscaldamento.
4. Le tariffe potranno essere aumentate in ragione dell'eventuale uso commerciale delle sale

## **Articolo 6 (Esenzioni)**

1. Le sale vengono concesse gratuitamente, ad eccezione di Casa Largaiolli ed Ecomuseo Dosolo, per lo svolgimento delle attività istituzionali collegate al mandato amministrativo promosse dai gruppi politici presenti in Consiglio comunale.
2. Le sale, ad eccezione di quelle individuate con proprio atto dall'organo competente, vengono concesse gratuitamente anche per manifestazioni o attività patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
3. Ulteriori esenzioni in ragione di particolari utilizzi possono essere stabilite in sede di approvazione delle tariffe secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 3.

## **Articolo 7 (Spese a carico del concessionario)**

1. Sono a carico del concessionario le eventuali spese:
  - a) di allestimento;
  - b) per i lavori di facchinaggio;
  - c) per il noleggio degli arredi e dell'impianto di amplificazione;
  - d) di guardiania;
  - e) di pulizia.

**Articolo 8**  
**(Deposito cauzionale)**

1. In relazione alle caratteristiche e alla durata della manifestazione oggetto della concessione delle sale, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale il cui importo non potrà essere superiore all'ammontare della tariffa dovuta.

**Articolo 9**  
**(Risarcimento danni)**

1. Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi e agli impianti. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.

2. E' inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso il Comune, occorsi a causa o in occasione della concessione.

**Articolo 10**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2006.